



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 20 gennaio 2022
Circolare n. 05/2022

LEGGE DI BILANCIO 2022: MISURE FISCALI COLLEGATE AL REDDITO DI LAVORO SUBORDINATO

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Le novità in tema di Irpef.

I primi commi dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 sono dedicati ad alcune modifiche riguardanti la struttura dell'Irpef. Si tratta di un primo passo di quella che dovrebbe essere, almeno negli intenti, una prossima riforma del sistema tributario.

Al momento riteniamo opportuno porre l'attenzione sulle modifiche proposte, andando a individuare soprattutto quelle che impattano, dal 1° gennaio 2022, sul reddito da lavoro dipendente.

In prima istanza occorre evidenziare come sia stata scelta la strada di una costruzione composita, ossia una manovra articolata che, in tema di Irpef, si fonda sostanzialmente su questi pilastri:

- rimodulazione degli scaglioni dell'imposta, sia nella loro ampiezza che nelle aliquote applicabili;
- modifica alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;
- modifica alla disciplina del trattamento integrativo e abrogazione dell'ulteriore detrazione, come previsti ex D.L. 3/2020.

Vediamo quindi, nel dettaglio, tali novità.

La rimodulazione degli scaglioni Irpef.

È noto come l'Irpef sia tecnicamente prevista come un'imposta progressiva per scaglioni, le cui percentuali di determinazione si riscontrano ex articolo 11, Tuir.

Di seguito una tabella di raffronto, di immediata lettura, che paragona le 2 strutture di calcolo dell'Irpef ante e post modifica:

| Aliquote per scaglioni di reddito valide fino al 31 dicembre 2021 | Aliquote per scaglioni di reddito valide dal 1° gennaio 2022 |
|--|---|
| fino a 15.000 euro: 23% | fino a 15.000 euro: 23% |
| oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27% | oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25% |
| oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38% | oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35% |
| oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41% | oltre 50.000 euro: 43% |
| oltre 75.000 euro: 43% | |



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Le modifiche alle detrazioni da lavoro (altre detrazioni).

Sappiamo che per giungere dall'imposta lorda, calcolata secondo gli scaglioni e le aliquote sopra indicate, all'imposta netta, occorre decurtare dalla prima le detrazioni previste dalla normativa, tra le quali compaiono quelle ex articolo 13, Tuir. L'utilizzo del novellato articolo 11, Tuir, riguardo al calcolo dell'imposta lorda, si lega dunque strettamente alla modifica prevista per le detrazioni in discorso, così da comporre un'unica e più composita manovra.

La natura della detrazione in esame, posta a compenso delle spese di produzione del reddito da lavoro dipendente, è quella di ridurre il proprio effetto al crescere del reddito imponibile, fino al suo azzeramento.

Di seguito una tabella comparativa della disposizione ante e post modifica:

| Detrazioni da lavoro valide fino al 31/12/2021 | Detrazioni da lavoro valide dal 01/01/2022 |
|---|--|
| 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro | 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro |
| 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro, ma non a 28.000 euro | 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro |
| 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro | 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro |

Provando qualche simulazione, in sintesi, si rileva un sostanziale incremento della detrazione spettante.

Per un reddito annuo di 20.000 euro, ad esempio, si riscontra una detrazione 2022 più che doppia rispetto all'anno precedente; per un reddito di 40.000 euro, invece, si rileva un aumento della detrazione, nello stesso periodo, pari a circa il 60%.

Da notare che l'azzeramento della detrazione da lavoro viene adesso anticipato a soggetti con reddito superiore a 50.000 euro, sorte in precedenza riservata a coloro che vantavano un reddito superiore a 55.000 euro.

Modifica alla disciplina del trattamento integrativo e abrogazione dell'ulteriore detrazione.

La manovra sull'Irpef si completa con la modifica di quanto disposto ex D.L. 3/2020. Tale norma, si ricorderà, perseguendo lo scopo del taglio del cuneo fiscale, è andata a proporre un doppio binario di agevolazioni, al fine ultimo di rendere più consistente, sia pur di poco, il salario o stipendio netto. Queste disposizioni, a partire dal luglio 2020, sono andate a sostituire il precedente bonus di 80 euro, altrimenti denominato bonus Renzi.

Il testo, per quanto di interesse, e semplificando al massimo, si articolava su 2 distinti strumenti: il



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

trattamento integrativo, quale somma da inserire in busta paga e non soggetta a imposizione, erogato a determinate condizioni e in misura decrescente, per redditi fino a 28.000 euro; l'ulteriore detrazione, a ridurre l'imposta lorda, da calcolarsi in misura variabile e decrescente, per redditi tra 28.001 e 40.000 euro.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 hanno rettificato la parte riguardante il trattamento integrativo, abrogando, invece, l'ulteriore detrazione.

Anche in questo caso ogni considerazione deve essere operata tenendo conto delle altre modifiche apportate all'Irpef, sul tema dei redditi da lavoro dipendente, in precedenza commentate.

Resta valido, circa il trattamento integrativo ex articolo 1, D.L. 3/2020, il requisito di base riguardante la sua spettanza: ossia "qualora l'imposta lorda determinata sui redditi ... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13".

Cambia, invece, il dato reddituale, secondo il quale tale trattamento era erogato nel suo ammontare standard: si passa, infatti, da un tetto massimo di 28.000 a uno di 15.000 euro.

Segnaliamo inoltre un'ulteriore previsione, rispetto al testo normativo previgente, con la quale si formula la possibilità di spettanza di tale trattamento, per redditi annui tra 15.000 e 28.000 euro, al verificarsi di determinate condizioni. Questo il testo:

"Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda".

Da una prima lettura, difficilmente il datore di lavoro/sostituto d'imposta potrà operare l'erogazione suddetta dal momento che sarà possibile determinarla solo in occasione della presentazione di dichiarazione dei redditi /modello 730. Su questo si resta in attesa dei necessari chiarimenti del caso.

Il Legislatore, infine, dispone che il trattamento integrativo, erogabile se la somma di tali detrazioni risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, sia pagato "in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda" e comunque per un valore non superiore a 1.200 euro annui. Una sorta di salvaguardia, riservata ai soggetti c.d. incapienti, che eviterebbe al contribuente la potenziale perdita di parte del valore delle detrazioni a lui spettanti.

L'ulteriore detrazione, come detto modulata tra i 28.000 e i 40.000 euro di reddito annui, viene abrogata.

Brevi considerazioni sulle detrazioni per familiari a carico.

Sia pur non interessate dalla novella normativa in esame, la parziale revisione di queste detrazioni



HARVARD **di MARANGONI & PARTNERS**

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

viene operata a mezzo del D.Lgs. 230/2021, istitutivo dell'assegno unico universale (AUU). Non è questa la sede per approfondire tale rilevante argomento (VEDI NOSTRA CIRCOLARE 2/2022), bastando qui evidenziare come anche questa manovra, che interessa gli assegni al nucleo familiare e parte delle detrazioni per carichi di famiglia, faccia parte del più ampio contesto riformatore ipotizzato dal Legislatore, quale inizio di una più radicale riorganizzazione.

Il nuovo strumento dell'AUU propone, dunque, una modifica all'articolo 12, Tuir, sul tema delle detrazioni per carichi familiari, abrogando dal mese di marzo 2022 quelle per figli minori di 21 anni.

Restano, dunque, valide le detrazioni per figli a carico di età superiore ai 21 anni, per il coniuge e altri familiari a carico.

Le modifiche alle addizionali Irpef.

Da ultimo, merita un rapido accenno l'intervento che il Legislatore, in conseguenza del variare degli scaglioni Irpef, propone anche ai fini delle addizionali a tale imposta, sia a livello regionale che comunale.

Basandosi tali imposte addizionali su proprie aliquote, modulate talora sulla base degli scaglioni dell'Irpef, la Legge di Bilancio 2022 chiede agli enti locali una modifica della struttura di tali imposte che sia coerente con le variazioni degli scaglioni dell'imposta principale.

Alle Regioni viene concesso, solo per il 2022, un differimento del termine previsto per l'individuazione dei valori necessari per il calcolo della propria addizionale, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Stesso termine viene concesso anche ai Comuni, ai fini della modifica dell'addizionale di loro competenza, con possibilità di sua posticipazione nel caso di scadenza successiva del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l